

# **COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA**

Provincia di Reggio Emilia

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 82 DEL 17/12/98**

richiesto chiarimenti nella seduta n. **1** del **04/01/99** dal co.re.co.

controllato nella seduta n. **6** del **08/02/99** dal co.re.co. a seguito dei chiarimenti forniti con nota prot. n. **1689** del **03/02/99**

ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal **12/02/99** al **27/02/99**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 63 DEL 30/11/99**

controllato senza rilievi dal co.re.co. nella seduta n. **15** del **15/12/99**

ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal 14/01/00 al 29/01/00

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 85 DEL 19/12/00**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 10/02/03**

# INDICE

## **Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

## **Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie**

### **Capo I - Gestione delle Entrate**

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

### **Capo II - Denunce versamenti e controlli**

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e Accollo
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

### **Capo III - Procedimento di accertamento**

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

### **Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi**

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione.
- Art. 18 - Interpello

## **Titolo III - Riscossione e rimborsi**

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 - Accertamento di crediti di modesta entità
- Art. 23 - Interessi
- Art. 24 - Cause di non punibilità

## **Titolo IV – Norme Transitorie e Finali**

- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Norme finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
  - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
  - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
  - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare <sup>(1)</sup> attribuita dalla legge disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente" <sup>(2)</sup>.
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto

---

<sup>1</sup> Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

<sup>2</sup> Legge 27.07.2000 n.212

dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Articolo 4 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS<sup>(3)</sup>, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente<sup>(4)</sup>.

---

<sup>3</sup> Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

<sup>4</sup> Art. 6, c.4, legge 212/2000

## **Articolo 5 - Aliquote e tariffe**

- 1.** Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
- 2.** Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale <sup>(5)</sup> nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 3.** In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

---

<sup>5</sup> Art, 42, 2° comma, lett. F) D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 - Forma di gestione**

1. la gestione dell'attività di controllo dei tributi (<sup>6</sup>) è effettuata in forma diretta.. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, il Consiglio Comunale può valutare la possibilità della gestione associata o l'affidamento in gestione a terzi.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente(<sup>7</sup>).

#### **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. Il funzionario responsabile del tributo è individuato nel responsabile dell'area cui appartiene l'ufficio tributi.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il funzionario responsabile individua, anche di volta in volta, il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

---

<sup>6</sup> Art. 52 D.Lgs. 446/97

<sup>7</sup> Art. 53 D.L.gs. 446/1997

## **Capo II - DENUNCE VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 8 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Articolo 9 - Compensazione e acollo <sup>(8)</sup>**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'acollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

### **Articolo 10 Attività di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al responsabile del servizio identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali <sup>(9)</sup>, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del servizio tributario con proprio atto.

---

<sup>8</sup> Art. 8, commi 1 e 2 l. n. 212/2000

<sup>9</sup> Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662.

**Articolo 11- *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali***

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

\



## **Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Articolo 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni <sup>(10)</sup>. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze <sup>(11)</sup>.

### **Articolo 13 - Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
  - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

### **Articolo 14 - Notificazione degli atti**

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

## **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

---

<sup>10</sup> L. 212/2000, art. 6, c. 5.

<sup>11</sup> D.P.R. 29.09.1973, n. 600 artt. 38, 39,41 e 42

## **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale <sup>(12)</sup> proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Articolo 16 - L'autotutela <sup>(13)</sup>**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

---

<sup>12</sup> Art. 48 D.Lgs. 546/92

<sup>13</sup> Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Art. 17 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione <sup>(14)</sup> rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 <sup>(15)</sup>.
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso."
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

#### **Art. 18 - Interpello <sup>(16)</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

---

<sup>14</sup> D.L. 19.6.1997, n. 218

<sup>15</sup> Artt. N. 1,2,5,6,7,e 8.

<sup>16</sup> Art. 11, L. 212/2000

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta, attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo, è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

## TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

### **Articolo 19** - *Riscossione*

Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia <sup>(17)</sup>, nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'Ufficio tributi segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione.

Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai Funzionari responsabili delle diverse entrate ad apporre il visto di esecutività sui ruoli <sup>(18)</sup>.

### **Articolo 20** - *Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei medesimi previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate, a seguito della dilazione maturano interessi legali.

### **Articolo 21** - *Rimborsi*

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalle rispettive leggi d'imposta.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., l'accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

---

<sup>17</sup> Decreti Legislativi n. 37 del 22.02.99, n. 46 del 26.02.99, n. 112 del 13.04.99, n. 326 del 17.08.99

<sup>18</sup> D.Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett. c) del presente Regolamento

## **Articolo 22** – *Accertamento di crediti di modesta entità.*

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva dei tributi, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa l'Ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità, sino a L. 20.000 (pari ad euro 10,33) di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso di crediti di sole sanzioni ed interessi <sup>(19)</sup>.

## **Articolo 23** - *Interessi*

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia <sup>(20)</sup>, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi d'imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali;
  - a) Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.
  - b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare <sup>(21)</sup>.

Restano invariate le modalità di determinazione e di computo, per semestri compiuti, previste dalle rispettive leggi d'imposta.

## **Articolo 24** - *Cause di non punibilità*

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo non risultino imputabili al contribuente, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo dovuto, altrettanto, non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta <sup>(22)</sup>.

---

<sup>19</sup> La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.04.99, n. 129

<sup>20</sup> Legge 13.05.99, n. 133, art. 13

<sup>21</sup> 1 Gennaio 2000

<sup>22</sup> Art. 10, L. 27.07.2000, n. 212

## TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

### 1. **Articolo 25** - *Sanzioni*

Spetta al Funzionario Responsabile del Tributo valutare i criteri di graduazione delle sanzioni, tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.<sup>23</sup>

### **Articolo 26** - *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2003.
4. Il funzionario responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto l'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

---

<sup>23</sup> art.7 D.Lgs. 472/97